SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 giugno 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 maggio 2021.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di La Spezia a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dell'immobile denominato «Fortificazioni del Golfo della Spezia», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto l'art. 3, comma 19-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 11 novembre 2016 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di La Spezia, ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto rep. n. 63082 del 23 novembre 2017, con il quale il compendio immobiliare denominato «Fortificazioni del Golfo della Spezia», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico – comprendente gli immobili denominati «Complesso dell'*ex* Batteria di Montalbano», «*Ex* Forte Parodi», «*Ex* Polveriera Caporacca», «*Ex* Batteria Valdilocchi» e «*Ex* Cinta Muraria di sicurezza dell'Arsenale militare della Spezia» – è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di La Spezia (SP), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 20961 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato, tra l'altro, trasmesso il prospetto riepilogativo dei canoni e degli indennizzi percepiti in relazione ai singoli immobili e dal quale risulta che il compendio immobiliare denominato «Fortificazioni del Golfo della Spezia» era già in uso in forza dei seguenti atti di concessione:

rep n. 94 del 25 ottobre 2011, con decorrenza il 1° novembre 2011 e scadenza il 31 ottobre 2017, a fronte della corresponsione di 207,73 euro annui;

rep n. 110 del 30 novembre 2011, con decorrenza il 1° dicembre 2011 e scadenza il 30 novembre 2017, a fronte della corresponsione di 280,60 euro annui;

rep n. 112 del 30 novembre 2011, con decorrenza il 1° dicembre 2011 e scadenza il 30 novembre 2017, a fronte della corresponsione di 1.283,48 euro annui;

rep n. 113 del 30 novembre 2011, con decorrenza il 1° dicembre 2011 e scadenza il 30 novembre 2017, a fronte della corresponsione di 1.454,95 euro annui;

rep n. 111 del 30 novembre 2011, con decorrenza il 1° dicembre 2011 e scadenza il 30 novembre 2017, a fronte della corresponsione di 1.132,78 euro annui;

rep n. 109 del 30 novembre 2011, con decorrenza il 1° dicembre 2011 e scadenza il 30 novembre 2017, a fronte della corresponsione di 207,73 euro annui;

nonché in forza di utilizzazioni con titolo scaduto, a fronte della corresponsione di indennizzi annui complessivi pari a 46.009,58 euro;

Visto l'art. 8 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 11 novembre 2016 e l'art. 5 dell'atto di attribuzione del 23 novembre 2017, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento del compendio immobiliare, alla riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune trasferitario in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento stesso;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 8114 del 29 aprile 2021;
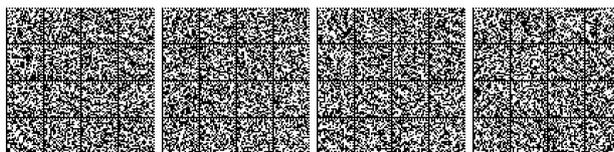
Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 23 novembre 2017, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di La Spezia (SP), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune del compendio immobiliare denominato «Fortificazioni del Golfo della Spezia».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 50.576,85 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso del compendio immobiliare trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2017, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 207.711,50 euro, nell'anno 2021 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 50.576,85 euro.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di La Spezia (SP).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di La Spezia (SP) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di La Spezia (SP) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2021

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 896

21A03829

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 maggio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «i-plastics» relativo al bando «JPI Oceans 2018». (Decereto n. 1127/2021)

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 - , che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2021, n. 855 (reg. UCB del 12 aprile 2021, n. 739), con il quale il direttore generale ha attribuito ai dirigenti degli uffici in cui si articola la Direzione generale della ricerca le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le «Linee guida» al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art.16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Visto il decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019 registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019 n. 1-310, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2018;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2018, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7632 del 12 maggio 2020, reg. UCB n. 506 del 14 maggio 2020;

Visto il bando internazionale della *Joint programming initiative oceans*, «*Sources, distribution & impact of microplastics in the marine environment*», pubblicato dalla JPI in data 20 novembre 2018, con la scadenza per la presentazione delle *full-proposal* fissata al 28 febbraio 2019;

Atteso che il MUR partecipa alla predetta *Call* con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sul FIRST 2018, cap. 7245, nella forma di contributo alla spesa;

Considerato l'avviso integrativo prot. n. 177 del 6 febbraio 2019 che descrive i criteri di eleggibilità e le modalità di partecipazione, così come le intensità di finanziamento utilizzate ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei proponenti italiani che partecipano ai progetti riferiti alla *Call* di cui trattasi;
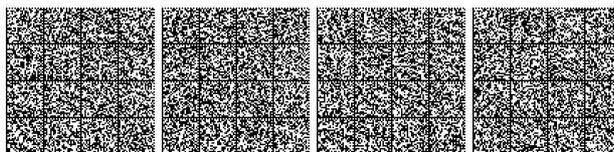
Vista la domanda di finanziamento Microplasticc18_00052 relativa al progetto di cooperazione internazionale dal titolo «*i-plastics - Dispersion and impacts of micro - and nano-plastics in the tropical and temperate oceans: from regional land-ocean interface to the open ocean» (acronimo «i-plastics»)* avente come obiettivo quello di «analizzare tanto il flusso come l'impatto negli ecosistemi delle micro e nanoplastiche in due aree molto contrastate, la tropicale e la temperata, con un approccio tanto di monitoraggio quanto sperimentale»;

Vista la decisione finale del *Call steering committee*, riunitosi a Bruxelles il 6 settembre 2019, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto «*i-plastics*»;

Vista la nota n. 6131 del 20 aprile 2020, a firma del dott. Consoli, dirigente dell'Ufficio VIII di questa Direzione generale, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*i-plastics*», il cui costo complessivo è pari a euro 170.900,00 per attività di ricerca fondamentale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto figura il seguente proponente italiano:

Università del Salento;

con sede in piazza Tancredi n. 7, 73100 Lecce, codice fiscale n. 80008870752, struttura operativa coinvolta Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali - DiSTeBA Centro Ecotekne - s.p. 6, Lecce - Monteroni - 73100 Lecce, Pec dip.scienze.tecnologie.biologiche@cert-unile.it ;

Visto il *Consortium Agreement* siglato tra i partecipanti al progetto «*i-plastics*» con il quale vengono stabilite, tra l'altro, la data di avvio delle attività progettuali, il 1° settembre 2020 e la loro conclusione il 31 agosto 2023;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 419 del 18 febbraio 2021 (Reg. UCB n. 177 in data 24 febbraio 2021), con il quale sono stati nominati gli esperti tecnico-scientifici per la valutazione *in itinere* nel progetto «*i-plastics*», nel numero di un titolare e tre sostituti, così come proposti dal CNGR nella seduta del 26 novembre 2020, in sostituzione degli esperti rinunciatari in precedenza nominati con decreto direttoriale prot. n. 1204 del 29 luglio 2020 (Reg. UCB n. 1436 in data 7 agosto 2020);

Vista la nota n. 3512 del 5 marzo 2021 con la quale è stato conferito l'incarico di valutazione del progetto «*i-plastics*» all'esperto tecnico-scientifico dott. Giancarlo Lauriano dell'Ispra;

Atteso che l'esperto dott. Giancarlo Lauriano, in data 12 maggio 2021, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, nella versione aggiornata trasmessa dai proponenti con nota prot. 7307 del 12 maggio 2021, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA CAR 4452 (Bando ID 35182) Id n. 5598196/2021 COR n. 5345820 del 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 11799229 del 22 aprile 2021;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;
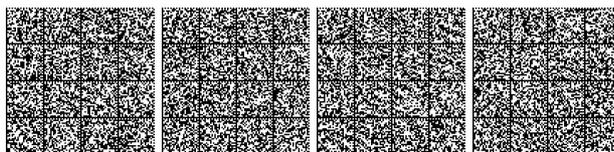
Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale Microplasticc18_00052 dal titolo «*i-plastics - Dispersion and impacts of micro - and nano-plastics in the tropical and temperate oceans: from regional land-ocean interface to the open ocean*», presentato ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 dalla Università del Salento, codice fiscale 80008870752, struttura operativa coinvolta Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali - DiSTeBA, in risposta al bando internazionale della JPI Oceans 2018, «*Sources, distribution & impact of microplastics in the marine environment*», è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° settembre 2020 e la sua durata è di trentasei mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 119.630,00 in favore della Università del Salento (Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali - DiSTeBA) (codice fiscale n. 80008870752 - CUP F85F18002370005), nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del FIRST 2018, cap. 7245, PG 01, destinate al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale di cui al decreto ministeriale di riparto n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019, n. 1-310, e al decreto direttoriale di impegno n. 7632 del 12 maggio 2020, reg. UCB n. 506 del 14 maggio 2020;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di Gestione del programma;

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art.16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali
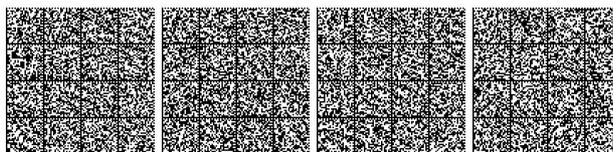
e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 1959

AVVERTENZA:

Il decreto e relativi allegati, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

21A03820

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 giugno 2021.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «San Bernardo-sorgente Roccciaviva», in Garessio ed attribuzione della denominazione alla miscela delle sorgenti che la costituiscono.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda pervenuta in data 21 maggio 2021, con integrazione del 25 maggio 2021, con la quale la società San Bernardo S.p.a. con sede in Comune di Garessio (Cuneo), in via Ottavio Rovere n. 41, ha chiesto di poter variare la denominazione di acqua minerale naturale «San Bernardo-sorgente Rocciaviva», sgorgante all'interno della concessione mineraria «Fonte dell'Orso» nel Comune di Garessio (Cuneo) e costituita dalla miscela delle acque provenienti dai pozzi Rocciaviva, Di Maria, Colau, Cappello, Mindino 1 e Mindino 2, e di poter attribuire alla miscela delle sorgenti che la costituiscono la denominazione «Rocciaviva»;

Visti gli atti di ufficio;

Visto il decreto dirigenziale 29 novembre 1999, n. 3227-143, con il quale è stato rilasciato il riconoscimento dell'acqua San Bernardo-sorgente Rocciaviva;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto legislative 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «San Bernardo-sorgente Rocciaviva» da «San Bernardo-sorgente Rocciaviva» a «Rocciaviva» e l'attribuzione della denominazione «Rocciaviva» alla miscela delle sorgenti che la costituiscono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Roma, 14 giugno 2021

Il direttore generale: REZZA

21A03821

DECRETO 18 giugno 2021.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale naturale «Castellina», in Castelpizzuto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 7 aprile 2020, integrata con note 15 settembre 2020, 15 ottobre 2020, 18 novembre 2020, 22 gennaio 2021 e 16 marzo 2021, con la quale la società Santa Croce S.r.l. con sede legale in Roma, via Giovanni Amendola n. 46, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Castellina», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Castellina», sita in Comune di Castelpizzuto (Isernia), oltre alla dicitura «può avere effetti diuretici; è indicata per le diete povere di sodio» già autorizzata, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei lattanti;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto dirigenziale 19 maggio 1995, n. 2912, di riconoscimento dell'acqua minerale naturale Castellina e la contestuale autorizzazione in etichetta della seguente dicitura «può avere effetti diuretici; è indicata per le diete povere di sodio»;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 maggio 2021;
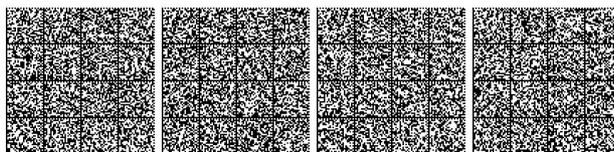
Decreta:

Art. 1.

Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Castellina» in Comune di Castelpizzuto (Isernia), ai sensi dell'art. 12 del decreto legislative 8 ottobre 2011, n. 176, può essere riportata oltre alla dicitura già autorizzata anche la seguente «L'allattamento al seno è da preferire. Nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmessa alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali.

Roma, 18 giugno 2021

Il direttore generale: REZZA

21A03822

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 maggio 2021.

Termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2021.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 luglio 2018, n. 165, ed in particolare l'art. 11;

Preso atto della perdurante situazione determinatasi sull'intero territorio nazionale, a seguito dell'evolversi della pandemia di COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, che hanno ostacolato le procedure di presentazione delle domande di accesso agli aiuti della politica agricola comune;

Considerato che le modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021, concedono maggiore flessibilità agli Stati membri nella fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, al fine di tenere maggiormente conto delle loro circostanze specifiche e che la medesima flessibilità deve applicarsi anche alla data di presentazione delle modifiche di cui all'art. 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;

Ritenuto che il termine di cui all'art. 11, paragrafo 4 del sopracitato decreto 7 giugno 2018 non assicura agli agricoltori e alle amministrazioni la possibilità di espletare per tempo tutte le procedure necessarie;
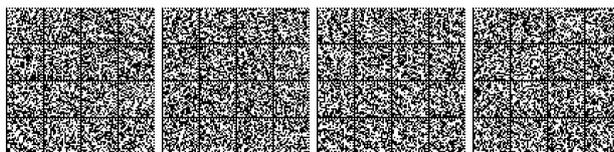
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 5 maggio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Termini per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento

1. Per l'anno 2021, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica è fissato al 15 giugno 2021.

2. Per l'anno 2021, le modifiche alla domanda unica, apportate ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate per iscritto all'organismo pagatore competente entro il 30 giugno 2021.

3. Per l'anno 2021, le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale e gli organismi pagatori possono fissare, fino al 15 giugno 2021 il termine per la presentazione, rispettivamente, delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. In caso di posticipazione al 15 giugno 2021, le modifiche alla domanda di pagamento, apportate ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, possono essere comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 30 giugno 2021.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 624

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2021

In considerazione della perdurante situazione determinatasi sull'intero territorio nazionale, a seguito dell'evolversi della pandemia di COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, che hanno ostacolato le procedure di presentazione delle domande di accesso agli aiuti della politica agricola comune, per l'anno 2021 sono posticipati i termini per la presentazione e per la modifica della domanda unica, consentendo, nel contempo, alle Autorità di gestione e agli organismi pagatori di posticipare i termini per la presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

ONERI ELIMINATI

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non aggiunge oneri.

21A03851

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 giugno 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «AMB Group società cooperativa a r.l.», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza del legale rappresentante, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «AMB Group società cooperativa a r.l.» con sede in Modena (MO);

Considerato che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2020, allegata alla suddetta istanza, emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 874.315,20, si riscontrano debiti a breve termine di euro 977.098,46 ed un patrimonio netto negativo di euro - 221.770,15;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla difficoltà dell'ente ad onorare il piano di rateizzazione di contributi previdenziali e ritenute erariali in precedenza concordato, nonché dalla presenza di un'esposizione debitoria verso i fornitori di euro 309.244,63 dal mancato pagamento di retribuzioni e da un ricorso della Staff S.p.a presso il Tribunale di Milano per la dichiarazione di fallimento della società cooperativa, con fissazione udienza in data 22 giugno 2021;

Considerato che in data 10 giugno 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del

direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «AMB Group società cooperativa a r.l.», con sede in Modena (MO) - (codice fiscale 08852420960), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Muffoletto, nato a Modena (MO) il 7 giugno 1977 (codice fiscale MFFNTN-77H07F257K), ivi domiciliato in via Emilia Est n. 18/1.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 giugno 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03823

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Celecoxib Mylan Pharma».

Con la determina n. aRM - 119/2021 - 2322 del 18 giugno 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CELECOXIB MYLAN PHARMA;

confezione: 042568016;

descrizione: «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/AL;

confezione: 042568028;

descrizione: «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL;

confezione: 042568030;

descrizione: «100 mg capsule rigide» 25 capsule in blister PVC/AL;

confezione: 042568042;

descrizione: «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL;

confezione: 042568055;

descrizione: «100 mg capsule rigide» 40 capsule in blister PVC/AL;

confezione: 042568067;

descrizione: «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/AL;

confezione: 042568079;

descrizione: «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/AL;

confezione: 042568081;

descrizione: «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

confezione: 042568093;

descrizione: «200 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/AL;

confezione: 042568105;

descrizione: «200 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL;

confezione: 042568117;

descrizione: «200 mg capsule rigide» 25 capsule in blister PVC/AL;

confezione: 042568129;

descrizione: «200 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL;

confezione: 042568131;

descrizione: «200 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/AL;

confezione: 042568143;

descrizione: «200 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/AL;

confezione: 042568156;

descrizione: «200 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A03824

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan Pensa».

Con la determina n. aRM - 120/2021 - 3018 del 18 giugno 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Pensa Pharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IRBESARTAN PENSA

Confezione A.I.C. n. 042177016;

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione A.I.C. n. 042177028;

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione A.I.C. n. 042177030;

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione A.I.C. n. 042177042;

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione A.I.C. n. 042177055;

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione A.I.C. n. 042177067;

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione A.I.C. n. 042177079;

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione A.I.C. n. 042177081;

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione A.I.C. n. 042177093;

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione A.I.C. n. 042177105;

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A03825

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che le ditte sotto elencate, già assegnatarie di marchio di identificazione, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alle ditte sono stati restituiti alla Camera di commercio di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
BZ 202	Diamante S.r.l.	39100 Bolzano – p.zza G. Verdi, 42

21A03835

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore della Convenzione istitutiva dell'Osservatorio Square Kilometre Array, con allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore della convenzione istitutiva dell'Osservatorio Square Kilometre Array, con allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 115 del 14 agosto 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 dell'11 settembre 2020.

In conformità al suo art. 19.2, la convenzione è entrata in vigore il 15 gennaio 2021.

21A03830

Entrata in vigore della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'approccio integrato della sicurezza e dei servizi di sorveglianza in occasione delle partite di calcio e di altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore della convenzione del Consiglio d'Europa sull'approccio integrato della sicurezza e dei servizi di sorveglianza in occasione delle partite di calcio e di altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 94 del 17 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 5 agosto 2020.

In conformità al suo art. 17.2, la convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 1° gennaio 2021.

21A03831

Entrata in vigore del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 91 del 17 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 4 agosto 2020.

In conformità al suo art. 27.3, il Protocollo è entrato in vigore per l'Italia il 21 febbraio 2021.

21A03832

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa del Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 92 del 19 aprile 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2016.

In conformità al suo art. 25, il Protocollo è entrato in vigore per l'Italia il 25 marzo 2021.

21A03833

Entrata in vigore dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo di paternariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armeria, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 114 del 14 agosto 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 10 settembre 2020.

In conformità al suo art. 385.2, l'Accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2021.

21A03834
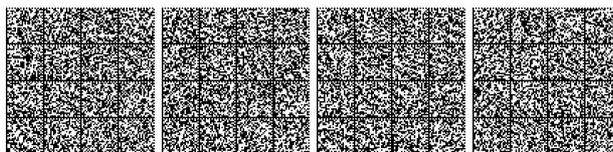
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Barbera d'Alba».

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 9 settembre 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Barbera d'Alba» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito *internet* del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2011, con il quale è stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini «Barbera d'Alba»;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2015 che, da ultimo, ha modificato ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Piemonte, su istanza del Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani con sede in Alba (CN), e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Barbera d'Alba» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 12 maggio 2021, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Barbera d'Alba»;

Considerato, altresì che ai sensi del citato Reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;

Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;

Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Barbera d'Alba»;

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «BARBERA D'ALBA»

Art. 1. (*Denominazione e vini*). — L'articolo, dopo il comma 1, è integrato dal seguente comma 2:

«2. La sottozona "Castellinaldo" è disciplinata tramite allegato in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dall'allegato suddetto devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.».

Art. 8. (*Legame con l'ambiente*). — *C)* Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera *B)*. Dopo l'ultimo paragrafo è inserito il seguente ulteriore paragrafo:

«La sottozona Castellinaldo si estende alla sinistra orografica del fiume Tanaro sul territorio di sei comuni dove i terreni sono più sciolti e la componente sabbiosa è maggiore rispetto agli altri comuni dove si produce il Barbera d'Alba. Questo aspetto ha da sempre differenziato i vini prodotti in quest'area, facendo in modo che il binomio "Barbera d'Alba" e "Castellinaldo" fosse sempre più forte tanto che dopo essere già riconosciuto da numerosi pubblicazioni, anche importanti, come la monografia del Fantini a fine ottocento, prosegue fino agli anni novanta del novecento dove i produttori di Castellinaldo già uniti in un'associazione, decidono di adottare un regolamento d'uso più restrittivo rispetto al Barbera d'Alba.».

Di seguito al disciplinare di produzione della DOC dei vini «Barbera d'Alba» è inserito il seguente allegato:

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOC DEI VINI «BARBERA D'ALBA» SOTTOZONA «CASTELLINALDO»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» designata con la sottozona: «Castellinaldo» è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Base ampelografia

1. La denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» designata con la sottozona «Castellinaldo» è riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Barbera minimo 85%;

può concorrere alla produzione di detto vino il vitigno Nebbiolo per un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione del vino «Barbera d'Alba» designato con la sottozona «Castellinaldo» devono essere prodotte nell'intero territorio del comune di Castellinaldo d'Alba e in parte dei territori dei comuni di Vezza d'Alba, Canale, Priocca, Magliano Alfieri, Castagnito e Guarene, in provincia di Cuneo.

La delimitazione di tale zona inizia al confine tra il territorio di Castellinaldo d'Alba e quello di Vezza d'Alba sulla Strada Provinciale SP 50. Prosegue in direzione sud fino a via Castellero, dove svolta a destra proseguendo in Strada Vicinale Varasca fino al confine del Comune di Canale.

All'ingresso nel Comune di Canale, il confine della zona di origine del Castellinaldo prosegue sulla stessa strada che diventa Strada Comunale Vecchia Alba-Canale e va fino al torrente Borbore, seguendone poi
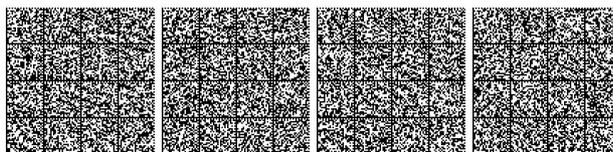
il corso in direzione di Priocca sulle Strade Vicinali Vinco, Torretta, Mumiano, Del Mulino, Cardonetto, Valdrito e Del Mulino Nuovo e quindi entra nel territorio del Comune di Priocca.

Da questo punto il confine sale lungo la Strada Vicinale dei Costa sulla Serra dei Costa, proseguen in Strada Vicinale Mezzavilla, in Strada Comunale Beggio, in trada Comunale Sada, in Strada Comunale Rio Mora, in via Cavour e via Umberto I (nel concentrico del paese di Priocca) fino alla Madonnina. Poi la liea di confine continua diritto sulla Strada Provinciale SP 2 che sale al concentrico di Magliano Alfieri.

Raggiunto il paese di Magliano Alfieri, il confine prosegue lungo la Strada Provinciale SP 172 scendendo verso Sant'Antonio di Magliano Alfieri. In fondo alla discesa, il confine passa dalla Strada Provinciale SP 172 alla via G. Cane in direzione del Cimitero vecchio di Magliano Alfieri. Quindi, continua in via Moisa e raggiunge il confine del Comune di Castagnito.

Di qui, sale indirezione della frazione di San Giuseppe di Castagnito lungo la Strada Vicinale Variglie e prosegue sulla Strada Serra fino alla suddetta frazione, dove incrocia la Strada Provinciale SP 50 e, svoltando a sinistra, la percorre per un tratto in direzione di Baraccone.

Giunto nella parte pianeggiante nell'abitato di Baraccone di Castagnito svolta sulla destra nella Strada Comunale del Lavandaro fino a raggiungere il confine del Comune di Guarene.

Nel territorio di Guarene prosegue ancora sulla medesima Strada Comunale del Lavandaro, svoltando poi a destra in via Luccio in direzione della Frazione Biano. Superata la Frazione Biano, il confine prosegue ancora sulla via Luccio e sale al capoluogo di Guarene, dove incrocia la Strada Provinciale SP 50 e svolta a destra sulla medesima.

Raggiunto il crocevia di fine salita, il confine prosegue diritto in direzione Montebello sulla Strada Provinciale SP 171 che percorre fino all'incrocio con la Strada Statale Alba-Torino SS 29.

Proseguendo sulla Statale 29, raggiunge il fondovalle dove svolta a destra sulla Strada Vicinale Varasca, che percorre - superando il confine di Vezza d'Alba fino al punto di partenza situato al confine tra il territorio di Vezza d'Alba e quello di Castellinaldo d'Alba sulla Strada Provinciale SP 50.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» designato con la sottozona «Castellinaldo» sono quelle previste dal disciplinare del «Barbera d'Alba».

2. La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino «Barbera d'Alba» sottozona «Castellinaldo» è di 9,5 t, pari a 66,5 ettolitri per ettaro, in coltura specializzata con titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% ol.

2. Le uve destinate alla produzione del vino «Barbera d'Alba» sottozona «Castellinaldo» che intendono fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12% vol.

Per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna», il vigneto, da cui provengono le uve dovrà avere una età di impianto di almeno 7 anni, se di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa per ettaro ridotta come di seguito indicato:

al terzo anno: 5,4 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol.;

al quarto anno: 6,3 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol.;

al quinto anno: 7,2 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol.;

al sesto anno: 8,1 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol.;

dal settimo anno: 9,0 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» designato con la sottozona «Castellinaldo» devono essere effettuate all'interno del territorio delle Province di Cuneo, Asti e Torino.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Il vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» designato con la sottozona «Castellinaldo» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 14 mesi di cui almeno 6 in legno e 3 in bottiglia, calcolati a decorrere dal 1° di novembre dell'anno di raccolta delle uve.

4. Per il vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» designato con la sottozona «Castellinaldo» l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» designato con la sottozona «Castellinaldo», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, armonico, di buona struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 5.0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l .

In relazione alla conservazione in recipienti di legno i vini possono rilevare lieve percezione di legno.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Nell'etichettatura, l'indicazione della sottozona «Castellinaldo» deve precedere l'indicazione «Barbera d'Alba» e deve essere riportata con caratteri non superiori a quelli utilizzati per designare la denominazione di origine «Barbera d'Alba», anche con colore o carattere diverso.

2. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» sottozona Castellinaldo di cui all'art. 1 può essere utilizzata la menzione «vigna» alle condizioni previste dalla vigente normativa nazionale.

3. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» accompagnata dalla sottozona «Castellinaldo», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

21A03826

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Scioglimento per atto dell'autorità della «Ecogreen società cooperativa in liquidazione», in Merano

LA DIRETTRICE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*omissis*);

Decreta:

1) di disporre, (*omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Ecogreen società cooperativa in liquidazione», con sede a Merano (BZ), Via Bersaglio 9 (c.f. 02763050214) ai sensi
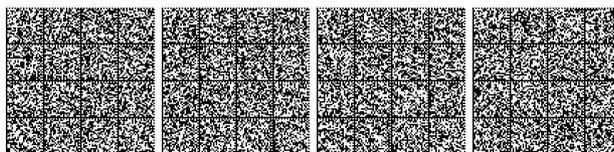
dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed anche nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 20 maggio 2021

La direttrice d'Ufficio: PAULMICHL

21A03836

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della «La Bora società cooperativa a r.l.», in Trieste.

Con deliberazione n. 948 dd. 18 giugno 2021 la Giunta regionale ha prorogato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, per un periodo massimo di sei mesi dalla notifica del provvedimento, il mandato conferito al dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, via Coroneo n. 4, quale commissario governativo della cooperativa «La Bora - Società cooperativa a r.l.» con sede in Trieste, C.F. 00838420321, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 1904 del giorno 18 dicembre 2020.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

21A03827

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-153) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.